

Termine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Decreto federale
sulle
pensioni ai membri del Consiglio federale.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale,

decreta :

Art. 1.

¹ I membri del Consiglio federale che si ritirano dalla loro carica dopo almeno cinque anni, hanno diritto ad una pensione annua del quaranta per cento del loro onorario, se la somma dei loro anni d'età e del doppio degli anni della durata in carica raggiunge il numero di sessanta al minimo.

² La pensione aumenta del due per cento per ciascun triennio contenuto nell'eccedenza di sessanta; il massimo di essa è del sessanta per cento dell'onorario.

³ Le frazioni d'anni d'età e di carica superiori a sei mesi si computano per un anno intero.

Art. 2.

Se al momento del ritiro di un membro del Consiglio federale non si verifica la condizione prevista nel primo capoverso dell'articolo 1, il Consiglio federale può assegnargli una pensione annua che non supererà un terzo dell'onorario annuo.

Art. 3.

Fintanto che un ex membro del Consiglio federale assume un incarico permanente o esercita un'attività continua il cui guadagno, aggiunto all'importo della pensione annua supera l'onorario d'un consigliere federale, la sua pensione è diminuita dell'eccedenza.

Art. 4.

¹ Se un membro ammogliato del Consiglio federale si trovava, al momento dell'abbandono della carica, nelle condizioni previste nel primo capoverso dell'articolo 1, in caso di morte la sua vedova ha diritto, durante la vedovanza, alla metà e ciascun figlio, fino all'età di diciotto anni compiuti, al decimo della pensione del defunto. Se si tratta di orfani di padre e di madre, questo diritto ascende al venti per cento.

² Le pensioni ai superstiti non possono superare, complessivamente, i due terzi della pensione che spettava al defunto.

Art. 5.

¹ Se alla morte di un membro ammogliato del Consiglio federale non si verificano le condizioni previste nel primo capoverso dell'articolo 1, il Consiglio federale può concedere una pensione annua alla vedova e agli orfani. In questo caso sono applicabili per analogia le norme stabilite negli articoli 2 e 4.

² Il Consiglio federale può assegnare, invece di una pensione annua, un'indennità unica non eccedente il valore attuale della pensione.

Art. 6.

¹ Le pensioni e gli assegni ai superstiti sono fissati secondo il presente decreto, se l'evento su cui si fonda il diritto a queste prestazioni si è verificato il 31 dicembre 1938 o più tardi.

² Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

² Esso fissa la data in cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 5 aprile 1939.

Il Presidente : **E. Löpfle-Benz.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : **Vallotton.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

Il Consiglio federale decreta:

Il presente decreto sarà pubblicato in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

G. Bovet.

Data della pubblicazione: *12 aprile 1939.*

Termine d'opposizione: *11 luglio 1939.*

Decreto federale

che completa

la Costituzione federale per la concessione e la parziale copertura di crediti destinati al rafforzamento della difesa nazionale e alla lotta contro la disoccupazione.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti i messaggi del Consiglio federale del 7 giugno e 9 settembre 1938,

decreta:

I.

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

Art. 1.

E' stanziato al Consiglio federale un credito di 327.700.000 franchi per il rafforzamento della difesa nazionale e la lotta contro la disoccupazione.

Art. 2.

Il Consiglio federale impiega questo credito conformemente al programma approvato dall'Assemblea federale.

Art. 3.

¹ Per sopperire in parte alle spese derivanti dalla creazione di occasioni di lavoro, la Confederazione ha il diritto di prelevare un'imposta compensativa, da calcolare annualmente, sulle aziende di commercio al minuto che, nell'anno precedente alla tassazione, hanno venduto al minuto per più di 200.000 franchi. Sono parimente sottoposti a questa disposizione i ristoranti senza inservienti e i ristoranti automatici,

come pure le aziende industriali e artigianali che vendono al minuto prodotti loro propri o di altra provenienza. L'imposta compensativa sarà prelevata fino a raggiungere, senza interessi, un gettito di 140.000.000 di franchi.

² L'imposta è progressiva e si determina secondo il volume delle vendite al minuto, tenuto conto del genere dell'azienda. La cifra d'affari di più aziende giuridicamente indipendenti dev'essere addizionata quando esse costituiscono un'unità economica.

³ Le disposizioni esecutive prevederanno alleggerimenti o l'esenzione dall'imposta per certi generi di merci sottoposti a condizioni speciali. Esse prevederanno l'introduzione graduale dell'imposta compensativa per i due primi esercizi fiscali.

⁴ L'aliquota applicabile alla cifra d'affari imponibile è al minimo del due per mille, e, al massimo,

- a) del quattro per cento per i negozi a prezzo unico ;
- b) del due e mezzo per cento per i grandi bazar, i grandi negozi di merci affini, le aziende con spacci ambulanti e le case che vendono mediante spedizione e tengono diversi generi di merci ;
- c) dell'uno e mezzo per cento per le aziende con più filiali e le case che vendono mediante spedizione e tengono un solo genere di merci ;
- d) del sette e mezzo per mille per le cooperative mutue e per le aziende di commercio al minuto di altro genere.

L'aliquota massima si applica in tutti i casi a contare da una cifra d'affari annuale di dieci milioni di franchi.

⁵ Per la determinazione delle imposte dirette federali e cantonali, le somme pagate a titolo d'imposta compensativa devono essere riconosciute come spese generali giustificate e non possono essere colpite come parte del reddito netto del lavoro o del capitale.

⁶ Le norme d'applicazione della presente disposizione costituzionale sono emanate in via definitiva dall'Assemblea federale.

Art. 4.

Se il fondo di conguaglio dei cambi della Banca Nazionale Svizzera diventa disponibile quale utile netto saranno prelevati 75 milioni per estinguere una parte delle spese sostenute dalla Confederazione per la creazione di occasioni di lavoro. Simultaneamente, una somma uguale sarà versata ai Cantoni in proporzione al numero dei loro abitanti, senza pregiudizio del riparto definitivo. Intanto, la Banca Nazionale metterà a disposizione della Confederazione, e dei Can-

toni proporzionalmente al numero dei loro abitanti, una somma di 75 milioni di franchi, verso consegna di buoni di cassa scontabili a un tasso inferiore a quello di sconto ufficiale. I buoni di cassa presentati dalla Confederazione e dai Cantoni scadranno alla data della liquidazione del fondo di congruaggio dei cambi e saranno eventualmente compensati con le quote spettanti alla Confederazione ed ai Cantoni.

II.

¹ Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

³ Il presente decreto entrerà in vigore quando la domanda d'iniziativa concernente un programma nazionale di creazione di occasioni di lavoro sarà stata ritirata ovvero respinta nella votazione popolare.

⁴ Esso cesserà d'aver effetto non appena il gettito dell'imposta compensativa avrà consentito di estinguere i 140 milioni di franchi di cui all'articolo 3.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : **Vallotton.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : **E. Löpfe-Benz.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Decreto federale sulle pensioni ai membri del Consiglio federale. (Del 6 aprile 1939.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1939
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.04.1939
Date	
Data	
Seite	186-191
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 459

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.